

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2608

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ROGNONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SACCOMANDI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1991

Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nonché delega al Governo per la disciplina dei medesimi ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 1° aprile 1981, n. 121, nel dettare il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ha tra l'altro:

istituito un nuovo ruolo intermedio tra i funzionari ed i sovrintendenti, denominandolo ruolo degli ispettori;

riconosciuto un favorevole inquadramento nei livelli retributivi al proprio personale non dirigente, suddividendolo nei ruoli degli agenti ed assistenti, sovrintendenti, ispettori e funzionari;

equiparato i gradi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri, finanzieri e agenti di custodia) alle qualifiche di quello della Polizia di Stato - ad eccezione del ruolo degli ispettori che non trova categoria corrispondente nell'ordinamento militare - mediante apposita tabella annessa alla stessa legge;

esteso il trattamento economico principale (stipendio) ed accessorio (indennità varie) al corrispondente personale delle altre Forze di polizia.

Il criterio formale di equiparazione tra le qualifiche della Polizia di Stato e i gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare - di cui alla citata tabella - ha creato sperequazioni nei confronti dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che hanno una carriera più lenta con ritardo medio di cinque anni rispetto al grado apicale.

La sperequazione si accentua, poi, ove si consideri che a funzioni analoghe corrisponde un trattamento economico diverso.

Infatti, accade che i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si trovino ad esercitare in alcuni settori funzioni di impiego in tutto od in parte identiche od analoghe a quelle degli ispettori.

Per assicurare l'opportuna omogeneità si rende necessaria l'individuazione dei seguenti correttivi:

istituzione nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza di un nuovo ruolo denominato «ruolo dei luogotenenti», paritetico a quello degli ispettori della Polizia di Stato;

adeguare conseguentemente la normativa di stato e di avanzamento dei sottufficiali dei suddetti Corpi.

Il quadro normativo dovrà poi essere valutato in un contesto più generale, al fine di un opportuno coordinamento degli assetti normo-economici dei vari Corpi di polizia con le recenti innovazioni intervenute per la Polizia penitenziaria.

Medesime considerazioni vanno fatte valere per l'analogo personale militare nelle Forze armate aventi identico *status* e stessa normativa in tema di avanzamento, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 231, in specie all'articolo 12.

Analogo problema si presenta per i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, per i quali si avverte, in relazione alle funzioni di rilevanti responsabilità connesse ai compiti d'istituto, l'esigenza di un giusto adeguamento della loro posizione giuridico-economica a quella del corrispondente personale civile delle altre Forze di polizia.

A tale fine è stato predisposto l'unito disegno di legge in cui l'articolo 1 prevede l'istituzione nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza del ruolo dei luogotenenti, gerarchicamente sovraordinato ai sottufficiali e sottordinato agli ufficiali, determinando compiti e funzioni dei suoi appartenenti.

Gli articoli 2 e 3 prevedono il conferimento della delega legislativa al Governo

per l'adozione dei provvedimenti di attuazione.

L'articolo 4 prevede l'inquadramento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1991, dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nel grado apicale del ruolo dei luogotenenti. Tale inquadramento viene previsto «a domanda» per i marescialli maggiori con carica speciale. Per i marescialli maggiori aiutanti e per i marescialli maggiori, invece, l'inquadramento avrà luogo previo superamento di un concorso per titoli di servizio e di un colloquio; i marescialli maggiori aiutanti e i marescialli maggiori che non partecipino al concorso o che non lo superino saranno inquadrati, all'atto del collocamento a riposo, nel grado inferiore a quello apicale del ruolo dei luogotenenti.

L'articolo 5 reca una clausola di garanzia a favore del personale militare che svolge funzioni assimilabili a quelle dei luogotenenti ed al quale compete lo stesso trattamento economico.

L'articolo 6 riguarda il Corpo forestale dello Stato e prevede l'istituzione nel Corpo del ruolo degli ispettori in analogia a quello della Polizia di Stato, individuando le attribuzioni di funzioni agli appartenenti al ruolo.

Viene inoltre prevista l'estensione al personale del nuovo ruolo delle norme ordinamentali di stato giuridico vigenti per gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonchè di ogni altra disposizione vigente.

Il comma 5 del citato articolo 6 delega al Governo l'emanazione di provvedimenti di attuazione. Vengono indicati, in particolare: l'articolazione della determinazione dell'organico degli ispettori in qualifiche, delle quali è necessario fissare le relative attribuzioni; la riduzione contestuale, previo eventuale riordinamento, del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, per non comportare complessivamente oneri maggiori di spesa rispetto a quelli attualmente sostenuti; l'accesso al nuovo ruolo tramite concorso per titoli di servizio ed esami, scritti ed orali, cui sono ammessi i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado e, con riserva articolata dei posti non superiore al 35 per cento, i marescialli con cinque anni di anzianità e i marescialli maggiori e marescialli maggiori scelti che non abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio alcuna sanzione disciplinare; la necessità di norme transitorie che disciplinino il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Il comma 6 del predetto articolo 6 stabilisce per la prima applicazione della legge l'inquadramento dal 1° gennaio 1991, previo superamento di apposito concorso, per titoli di servizio e colloquio, ad ispettore capo (qualifica apicale del nuovo ruolo) dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dal provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in oggetto comporta maggiori spese di parte corrente a carico del bilancio dello Stato per oneri di personale. Ai fini della valutazione dei predetti oneri assumono rilevanza le disposizioni recate dai seguenti articoli:

Articolo 2. - Il comma 1, lettera *d*), prevede che gli appuntati scelti con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, compresi quelli che si trovano nella posizione di richiamati o trattenuti, con ventidue anni di servizio, mediante aliquote annuali e secondo l'anzianità di grado, siano nominati vicebrigadieri, a domanda, previo concorso per titoli e colloquio. La promozione al grado superiore di detto personale dell'Arma dei carabinieri si valuta comporti l'onere annuo di lire 1,8 miliardi, come indicato nella tabella (allegato A). A tali oneri vanno, inoltre, aggiunti quelli previsti dalla lettera *f*) dello stesso comma per il passaggio al nuovo ordinamento valutati in lire 16,9 miliardi in ragione d'anno (allegato B).

Considerato che l'attuazione della delega di cui alla lettera *e*) dello stesso comma comporterà un riordinamento complessivo del ruolo dei sottufficiali, in merito sono stati tenuti presenti gli effetti che ne conseguiranno avendo come riferimento i possibili beneficiari delle norme che saranno emanate.

In relazione a ciò, lo slittamento di livello dei vari gradi, limitatamente all'Arma dei carabinieri, si valuta comporti l'onere, in ragione d'anno, di lire 2,1 miliardi, come dimostrato nella tabella esplicativa (allegato C).

Parallelamente, l'applicazione delle disposizioni di cui sopra al Corpo della guardia di finanza si ritiene comporti rispettivamente gli oneri descritti negli allegati A/1, B/1, C/1.

Articolo 3. - L'articolo in questione conferisce al Governo la delega ad adottare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi tesi a riordinare i ruoli dei sottufficiali delle Forze armate coi criteri di cui all'articolo 2. Tale riordino si valuta comporti, a regime, l'onere annuo di lire 56 miliardi (vedasi allegato D). Limitatamente all'anno 1991, detto onere si riduce a 5 miliardi nel presupposto che il provvedimento legislativo delegato diventi operante a partire dal mese di dicembre dello stesso anno.

Articolo 4. - Il comma 1 prescrive che i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della legge, rivestano il grado di maresciallo maggiore, comunque in servizio, vengano inquadrati, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1991, nel ruolo dei luogotenenti nel grado apicale, secondo le particolari modalità fissate nello stesso articolo. Tenuto conto dei potenziali beneficiari e del disposto di cui al successivo comma 2, che estende a detto personale il trattamento economico spettante all'ispettore capo della Polizia di Stato, l'onere che

ne deriva è valutato pari a lire 17,1 miliardi in ragione d'anno (allegato E) per l'Arma dei carabinieri e a lire 13,2 miliardi per il Corpo della guardia di finanza (allegato E/1).

Articolo 5. - Gli oneri di detto articolo riguardano esclusivamente i tenenti colonnelli delle Forze armate con meno di quindici anni dalla nomina a tenente. Essi scaturiscono dall'attribuzione del IX livello retributivo a detto personale.

Il personale beneficiario (Esercito 213, Marina 174 ed Aeronautica 320) e i relativi oneri sono riepilogati nell'allegato F.

Articolo 6. - L'articolo in questione si riferisce al personale del Corpo forestale dello Stato.

Con detto articolo si provvede (comma 1) alla istituzione del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, sovraordinato a quello dei sottufficiali e delle guardie, demandando ad uno o più decreti legislativi (comma 5), da emanarsi entro undici mesi dall'entrata in vigore della legge, la disciplina dell'organico del ruolo ed in particolare la sua determinazione e articolazione in qualifiche, con la previsione di norme transitorie per il passaggio al nuovo ordinamento.

Con il comma 6 si prevede, in prima applicazione della legge, l'inquadramento dal 1° gennaio 1991, previo superamento di un concorso per titoli di servizio e colloquio, dei marescialli maggiori in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

Gli oneri sono costituiti soltanto da spese per il personale, prevedendo: l'inquadramento ad ispettore capo (qualifica apicale del nuovo ruolo) per il superamento del concorso di tutti i 562 marescialli maggiori, i riflessi sulle promozioni a maresciallo maggiore tenendo conto anche della previsione di riduzione e riordinamento dell'organico dei sottufficiali, nonché il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di presumibili 96 marescialli maggiori (VI livello retributivo) nella nuova qualifica intermedia (VI-bis) e di altrettanti presumibili 42 marescialli (V livello retributivo) nella nuova qualifica iniziale (VI livello retributivo).

Il tutto su una presunta dotazione organica complessiva di 700 unità.

Il calcolo annuale dell'onere di spesa per la nomina ad ispettore capo è differenziato a seconda della qualifica di provenienza: maresciallo maggiore o maresciallo maggiore scelto, e quello per il passaggio ipotetico nella qualifica intermedia ed iniziale del nuovo ruolo incide per il 1991 per un solo mese e relativa tredicesima.

Come risulta dai relativi allegati gli oneri a regime a decorrere dal 1993 ammontano a complessive lire 3,1 miliardi, mentre quelli per gli anni 1991 e 1992 risultano, rispettivamente, pari a lire 2,3 miliardi e lire 2,8 miliardi. In definitiva, il provvedimento comporterà, complessivamente, nel triennio 1991-1993 i seguenti oneri, come specificato in allegato H:

anno 1991:	55,3 miliardi
anno 1992:	123,6 miliardi
anno 1993 e seguenti:	123,9 miliardi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

ARTICOLO 2 - CARABINIERI

Forza	Livello attuale	Nuovo livello	Incremento stipendio + 13 ^a mensilità	Totale unitario	Totale generale
4.000 (1)	V	V + 1 scatto	391.700	391.700	1.566.800.000
Totale ...					1.566.800.000
Contributi assistenziali (9,6% su totale imponibile) ...					150.412.800
Contributi previdenziali (7,1% su 80% stipendio e 13 ^a mensilità) ...					88.994.240
TOTALE GENERALE ...					1.806.207.040

(1) da appuntato scelto a vicebrigadiere.

Oneri anno 1991: lire 0,9 miliardi; anno 1992: lire 1,8 miliardi; anno 1993: lire 1,8 miliardi.

ALLEGATO A/1

ARTICOLO 2 - GUARDIA DI FINANZA

Forza	Livello attuale	Nuovo livello	Incremento stipendio + 13 ^a mensilità	Totale unitario	Totale generale
3.000 (1)	V	V + 1 scatto	391.700	391.700	1.175.100.000
Totale ...					1.175.100.000
Contributi assistenziali (9,6% su totale imponibile) ...					112.809.600
Contributi previdenziali (7,1% su 80% stipendio e 13 ^a mensilità) ...					66.745.680
TOTALE GENERALE ...					1.354.655.280
Oneri 1991 (6 mesi) ...					766.327.640

(1) da appuntato scelto a vicebrigadiere.

Oneri anno 1991: lire 0,6 miliardi; anno 1992: lire 1,3 miliardi; anno 1993: lire 1,3 miliardi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

ARTICOLO 2 - CARABINIERI

Forza	Livello attuale	Nuovo livello	Incremento stipendio +13 ^a mensilità	Incremento indennità integrativa speciale +13 ^a mensilità	Incremento straordinario	Incremento indennità pensionistica +13 ^a mensilità	Totale unitario	Totale generale
2.000 (1)	V	VI-bis	2.437.500	139.256	298.944	1.125.800	4.001.500	8.003.000.000
2.867 (2)	V	VI	1.354.166	83.239	243.456	751.400	2.432.261	6.973.292.287
							Totale ...	14.976.292.287
							Contributi assistenziali (9,6% su totale imponibile) ...	1.437.724.060
							Contributi previdenziali (7,1% su 80% stipendio e 13 ^a mensilità) ...	497.419.975
							TOTALE GENERALE ...	16.911.436.322

(1) da maresciallo capo a luogotenente.

(2) da maresciallo ordinario a viceluogotenente.

Oneri anno 1991: lire 8,5 miliardi; anno 1992: lire 16,9 miliardi; anno 1993: lire 16,9 miliardi.

ALLEGATO B/1

ARTICOLO 2 - GUARDIA DI FINANZA

Forza	Livello attuale	Nuovo livello	Incremento stipendio +13 ^a mensilità	Incremento indennità integrativa speciale +13 ^a mensilità	Incremento straordinario	Incremento indennità pensionistica +13 ^a mensilità	Totale unitario	Totale generale
1.733 (1)	V	VI-bis	2.437.500	139.256	298.944	1.125.800	4.001.500	6.934.599.500
957 (2)	V	VI	1.354.166	83.239	243.456	751.400	2.432.261	2.327.673.777
							Totale ...	9.262.273.277
							Contributi assistenziali (9,6% su totale imponibile) ...	889.178.235
							Contributi previdenziali (7,1% su 80% stipendio e 13 ^a mensilità) ...	313.543.064
							Totale generale ...	10.464.994.576
							Oneri 1991 (6 mesi) ...	5.232.497.288

(1) da maresciallo capo a luogotenente.

(2) da maresciallo ordinario a viceluogotenente.

Oneri anno 1991: lire 5,2 miliardi; anno 1992: lire 10,4 miliardi; anno 1993: lire 10,4 miliardi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C

ARTICOLO 2 - CARABINIERI

Slittamento

Forza	Livello attuale	Nuovo livello	Incremento stipendio +13 ^a mensilità	Incremento indennità integrativa speciale +13 ^a mensilità	Incremento straordinario	Incremento indennità pensionistica +13 ^a mensilità	Totale unitario	Totale generale
4.867 (1)	V	V+1 scatto	375.050	-	-	-	375.050	1.825.368.350
							Totale ...	1.825.368.350
							Contributi assistenziali e previdenziali (15,28% su totale imponibile) ...	278.916.284
							TOTALE GENERALE ...	2.104.284.634

(1) da brigadiere a maresciallo ordinario.

Oneri anno 1991: lire 1 miliardo; anno 1992: lire 2,1 miliardi; anno 1993: lire 2,1 miliardi.

ALLEGATO C/1

ARTICOLO 2 - GUARDIA DI FINANZA

Forza	Livello attuale	Nuovo livello	Incremento stipendio +13 ^a mensilità	Incremento indennità integrativa speciale +13 ^a mensilità	Incremento straordinario	Incremento indennità pensionistica +13 ^a mensilità	Totale unitario	Totale generale
2.690 (1)	V	V+1 scatto	375.050	-	-	-	375.050	1.825.368.350
							Totale ...	1.088.884.500
							Contributi assistenziali e previdenziali (15,28% su totale imponibile) ...	154.157.550
							TOTALE GENERALE ...	1.163.042.050
							Oneri 1991 (6 mesi) ...	581.521.025

(1) da brigadiere a maresciallo ordinario.

Oneri anno 1991: lire 0,6 miliardi; anno 1992: lire 1,1 miliardi; anno 1993: lire 1,1 miliardi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO D

ARTICOLO 3

Forza	Gradi	Livelli	MAGGIORE ONERE ANNUO UNITARIO DELLE FORZE ARMATE				Totale generale
			Incremento stipendio + 13 ^a mensilità	Indennità int. spec.	Incremento straordinario	Totale unitario	
13.000	Maresciallo magg. «A»	dal VI-bis al VII	1.083.333	55.991	74.412	1.213.736	15.778.568.000
10.000	Maresciallo magg.	dal VI al VII-bis	1.083.333	56.017	74.304	1.213.654	12.136.540.000
13.404	Maresciallo capo	dal V al VI	1.354.167	83.239	93.852	1.531.258	20.524.982.232
Totale ...							48.440.090.232
Contributi assistenziali (9,6% su totale imponibile) ...							4.650.248.662
Contributi previdenziali (7,1% su 80% stipendi e 13 ^a mensilità) ...							2.446.257.485
TOTALE GENERALE ...							55.536.596.379
TOTALE ARROTONDATO ...							56.000.000.000

Oneri anno 1991: lire 5 miliardi; anno 1992: lire 56 miliardi; anno 1993: lire 56 miliardi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E

ARTICOLO 4 - CARABINIERI

Forza	Grado rivestito	Livello attuale	Nuovo livello	Incremento stipendio + 13 ^a mensilità	Incremento indennità integrativa speciale + 13 ^a mensilità	Incremento straordinario	Incremento indennità pensionistica + 13 ^a mensilità	Totale unitario	Totale generale
1.041	Maresciallo magg. c.s.	VI-bis	VII	1.083.333	55.991	132.288	382.200	1.653.812	1.721.618.292
1.232	Maresciallo magg. "A"	VI-bis	VII	1.083.333	55.991	132.288	1.122.333	2.393.945	2.949.340.240
2.860	Maresciallo magg. (1-5 anni)	VI	VII	2.166.667	112.008	264.576	1.122.333	3.665.584	10.483.570.240
								Totale ...	15.154.528.772
								Contributi assistenziali (9,6% su totale imponibile) ...	1.454.834.762
								Contributi previdenziali (7,1% su 80% stipendi e 13 ^a mensilità) ...	491.835.944
								TOTALE GENERALE ...	17.101.199.478

Oneri anno 1991: lire 17 miliardi; anno 1992: lire 17 miliardi; anno 1993: lire 17 miliardi.

Note: Il calcolo per compenso lavoro straordinario è stato effettuato sulla base di due ore obbligatorie settimanali e otto ore mensili facoltative.
Il maggior onere per le ulteriori 167 unità (5.300-5.133) è di lire 671.000.000.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E/1

ARTICOLO 4 - GUARDIA DI FINANZA

Forza	Grado	Livello attuale	Nuovo livello	Incremento stipendio + 13 ^a mensilità	Incremento indennità integrativa speciale + 13 ^a mensilità	Incremento straordinario	Incremento indennità pensionistica + 13 ^a mensilità	Totale unitario	Totale generale
601	Maresciallo magg. c.s.	VI-bis	VII	1.083.333	55.991	132.288	382.200	1.653.812	993.941.012
1.100	Maresciallo magg. "A"	VI-bis	VII	1.083.333	55.991	132.288	1.122.333	2.393.945	2.633.399.500
2.204	Maresciallo magg. ...	VI	VII	2.166.667	112.008	264.576	1.122.333	3.665.584	8.078.947.136
								Totale ...	11.706.227.648
								Contributi assistenziali (9,6% su totale imponibile) ...	1.123.797.854
								Contributi previdenziali (7,1% su 80% stipendi e 13 ^a mensilità) ...	375.907.143
								Totale generale ...	13.205.932.645
								Oneri 1991 (1 anno) ...	13.205.932.645

Oneri anno 1991: lire 13,2 miliardi; anno 1992: lire 13,2 miliardi; anno 1993: lire 13,2 miliardi.

Nota: Il calcolo per compenso per lavoro straordinario è stato effettuato sulla base di due ore obbligatorie settimanali e otto ore mensili facoltative.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO F

ARTICOLO 5

FORZE ARMATE

Forza	Gradi	Livelli	MAGGIORE ONERE ANNUO UNITARIO DELLE FORZE ARMATE						Totale generale
			Stipendio	13 ^a mensilità	Totale stipendio + 13 ^a mensilità	Indennità integrativa speciale	Straordinario obbligatorio	Totale unità	
707	Ten. Col. con meno di 15 anni di servizio da nom. a Ten.	dall'VIII-bis al IX	987.000	82.250	1.069.250	51.935	73.116	1.194.301	844.370.807
			Totale ...						844.370.807
			Contributi assistenziali (9,6% su totale imponibile) ...						81.059.597
			Contributi previdenziali (7,1% su 80% stipendi e 13 ^a mensilità) ...						42.938.514
			TOTALE GENERALE ...						968.368.918
			TOTALE ARROTONDATO ...						1.000.000.000

Oneri anno 1991: lire 1 miliardo; anno 1992: lire 1 miliardo; anno 1993: lire 1 miliardo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO H

RIEPILOGO DEGLI ONERI
(in miliardi di lire)

	CARABINIERI			GUARDIA DI FINANZA			FORZE ARMATE			FORESTALE		
	1991	1992	1993	1991	1992	1993	1991	1992	1993	1991	1992	1993
Art. 2, comma 1, lettera d)	0,9	1,8	1,8	0,6	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-
Art. 2, comma 1, lettera f)	8,5	16,9	16,9	5,2	10,4	10,4	-	-	-	-	-	-
Art. 2, comma 1, lettera e)	1	2,1	2,1	0,6	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-
Art. 3	-	-	-	-	-	-	5	56	56	-	-	-
Art. 4	17	17	17	13,2	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-
Art. 5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Art. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,8	3,1
TOTALE ...	27,4	37,8	37,8	19,6	26	26	6	57	57	2,3	2,8	3,1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza il Ruolo dei luogotenenti, i cui appartenenti sono gerarchicamente sovraordinati ai sottufficiali e sottordinati agli ufficiali.

2. Gli appartenenti al ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri sono ufficiali di polizia giudiziaria ed agenti di pubblica sicurezza. Gli appartenenti al ruolo dei luogotenenti del Corpo della guardia di finanza sono ufficiali di polizia giudiziaria, ufficiali di polizia tributaria ed agenti di pubblica sicurezza. I luogotenenti:

a) sono gli immediati collaboratori del superiore diretto, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza. In tale ultima ipotesi, i luogotenenti dell'Arma dei carabinieri, durante l'esercizio delle funzioni vicarie, sono altresì ufficiali di pubblica sicurezza;

b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria, limitatamente al personale del Corpo della guardia di finanza, e di sicurezza pubblica;

c) di norma, sono preposti al comando di unità operative o di addestramento;

d) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale da essi dipendente;

e) espletano mansioni la cui esecuzione richieda continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.

3. Al personale appartenente al ruolo dei luogotenenti si applicano le disposizioni matricolari e quelle concernenti la disciplina previste per i sottufficiali e, per quanto compatibili, le norme previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, e dalla legge 17 aprile 1957, n. 260, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per

l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza.

4. Ai luogotenenti sono applicati i limiti di età stabiliti per i sottufficiali per la cessazione dal servizio e per il collocamento in congedo assoluto.

5. L'aliquota del personale appartenente al ruolo dei luogotenenti del Corpo della guardia di finanza destinato al contingente di mare è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Ai numeri 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1, le parole: «per sette decimi» sono sostituite dalle altre: «per la metà»;

b) al numero 2, le parole: «per i rimanenti tre decimi» sono sostituite dalle altre: «per l'altra metà».

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei ruoli di cui all'articolo 1. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinare, sulla base di una ricognizione delle funzioni, da espletarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la consistenza organica complessiva del ruolo dei luogotenenti, provvedendo alla conseguente contestuale riduzione degli organici dei ruoli preesistenti;

b) stabilire i gradi dei luogotenenti, i livelli retributivi, la successione gerarchica, le dotazioni organiche dei vari gradi, nonché, fermo il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, le norme di stato giuridico;

c) fissare requisiti, titoli e modalità per il reclutamento mediante concorso, nonché la disciplina dell'avanzamento, ivi comprese le aliquote di valutazione;

d) prevedere che gli appuntati scelti con qualifica di ufficiali di polizia giudiziale

ria, compresi quelli che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, si trovano nella posizione di richiamati o trattenuti, con ventidue anni di servizio, mediante aliquote annuali e secondo l'anzianità di grado, siano nominati vicebrigadieri, a domanda, previo concorso per titoli e colloquio. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione professionale della durata di sessanta giorni, con determinazione dei comandanti generali;

e) provvedere all'eventuale riordinamento, per effetto di quanto sarà stabilito ai sensi delle lettere precedenti, dei ruoli preesistenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

f) prevedere le norme transitorie per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovranno esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza di detto parere.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere all'individuazione delle funzioni svolte dai sottufficiali delle tre Forze armate assimilabili per contenuti o livello di professionalità a quelle svolte dai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri;

b) provvedere al conseguente adeguamento dell'attuale disciplina dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate al fine di armonizzarla al disposto di cui alla lettera a), se necessario procedendo al riordinamento dei ruoli medesimi, nonchè al riordinamento, ovvero alla soppressione del ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito,

del Corpo unico specialisti della Marina, del ruolo unico specialisti dell'Aeronautica, ovvero ancora alla istituzione di nuovi ruoli, i cui appartenenti potranno eventualmente essere gerarchicamente sovraordinati ai sottufficiali;

c) stabilire che, ove si provveda ai sensi della lettera b) all'istituzione di ruoli i cui appartenenti siano sovraordinati ai sottufficiali, vengano applicati, in quanto compatibili, i criteri di cui all'articolo 2.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovranno esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza di detto parere.

Art. 4.

1. Fermo restando il disposto delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di maresciallo maggiore, comunque in servizio, sono inquadrati, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1991, nel ruolo dei luogotenenti nel grado apicale, eventualmente anche in soprannumero. L'inquadramento di cui al presente comma ha luogo a domanda per i marescialli maggiori con carica speciale, conservando questi l'ordine di ruolo; per i marescialli maggiori aiutanti e i marescialli maggiori l'inquadramento ha luogo previo superamento di un concorso per titoli di servizio e di un colloquio. Il punteggio dei titoli di servizio e le modalità del colloquio sono stabiliti con determinazione dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In attesa dell'emanazione delle norme di cui all'articolo 2, al personale di cui al comma 1 viene corrisposto, con decorrenza dalla data di inquadramento, il trattamento economico spettante all'ispettore capo della Polizia di Stato.

3. I marescialli maggiori di cui al comma 1, che non hanno partecipato al concorso o che non lo hanno superato, all'atto del collocamento a riposo sono inquadrati nel grado inferiore a quello apicale del ruolo dei luogotenenti.

Art. 5.

1. Ferma restando l'applicazione dei criteri fissati all'articolo 3, al personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, compete lo stipendio tabellare iniziale di livello previsto per il personale militare delle Forze di polizia, secondo le corrispondenze da stabilire con apposita tabella nei decreti di cui al medesimo articolo 3, che tenga conto dell'equiparazione ai luogotenenti del personale militare stesso.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, restano ferme le diverse disposizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Art. 6.

1. È istituito il ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, sovraordinato al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.

2. Al personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; sono altresì attribuite funzioni specifiche di polizia giudiziaria, nonché di direzione, di indirizzo e coordinamento di unità operative e di addestramento, con responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti.

3. Al personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni ordinarie di stato giuridico previste per gli

appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.

4. Le disposizioni di legge in vigore per gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato.

5. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del ruolo di cui al comma 1, con l'osservanza delle seguenti disposizioni, principi e criteri direttivi:

a) determinazione ed articolazione in qualifiche della consistenza organica del ruolo degli ispettori, sulla base della ricognizione delle funzioni di cui al comma 2;

b) contestuale riduzione, con eventuale riordinamento per effetto di quanto sarà stabilito ai sensi della lettera a), dell'organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato;

c) determinazione di requisiti, titoli e modalità per l'accesso al ruolo mediante concorso per titoli di servizio ed esami, scritti ed orali, prevedendo l'ammissione degli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado e, con riserva articolata dei posti non superiore al 35 per cento, dei marescialli con cinque anni di anzianità e dei marescialli maggiori e marescialli maggiori scelti, purchè non abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio alcuna sanzione disciplinare;

d) determinazione delle modalità e dei requisiti di avanzamento tra le qualifiche del ruolo;

e) previsione di norme transitorie per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

6. Fermo restando il disposto di cui alla lettera a) del comma 5, i marescialli maggiori scelti e i marescialli maggiori del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente

legge, sono inquadrati dal 1° gennaio 1991, previo superamento di un concorso per titoli di servizio e colloquio, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori. Le materie su cui verte il colloquio, i titoli di servizio da valutare con relativo punteggio e le modalità di concorso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. I marescialli maggiori che non hanno partecipato al concorso o non lo hanno superato sono inquadrati, all'atto del collocamento a riposo, nella qualifica precedente a quella apicale degli ispettori.

7. Gli schemi dei decreti di cui al comma 5 sono preventivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovranno esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza di detto parere.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 55.300 milioni per l'anno 1991 ed in lire 123.900 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:

a) quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 57.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

1) «Prevenzione del randagismo», per lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

2) «Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici», per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

3) «Indennità di maternità - Congedi parentali», per lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

4) «Concorso dello Stato nel risanamento della gestione finanziaria del-

l'INAIL», per lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

5) «Iniziative a favore della cultura», per lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

b) quanto a lire 49.300 milioni per l'anno 1991 e a lire 66.900 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:

1) per lire 27.400 milioni per l'anno 1991 e per lire 37.800 milioni a decorrere dal 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

2) per lire 19.600 milioni per l'anno 1991 e per lire 26.000 milioni a decorrere dal 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

3) per lire 2.300 milioni per l'anno 1991 e per lire 3.100 milioni a decorrere dal 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3999 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.